



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

Carlo Levi

Via Appia, s.n.c. 75019 TRICARICO (MT) - Tel. 0835/726919

e-mail: mtis00400t@istruzione.it - mtis00400t@pec.istruzione.it - Sito Web: www.iiscarlolevi.edu.it

Indirizzi di Studio: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Tricarico – Liceo Scientifico di Irsina - Istituto Tecnico Economico di Grassano – Istituto Prof.le
Settore Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e Corso Serale di Garaguso Scalo Cod. Min: MTIS00400T - Cod. Fisc.: 93029190779 - Codice

Univoco Ufficio: UF12LO



Ai docenti

Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie, Ai Tutori

Al D.S.G.A.

Al personale ATA

Atti, Sito

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "CARLO LEVI"-TRICARICO
Prot. 0010154 del 19/11/2023
V-3 (Uscita)

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di assenze delle studentesse e degli studenti - rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato la conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159, in Gazzetta Ufficiale 14/11/2023, n. 266), con modificazioni, del cosiddetto “Decreto Caivano” e cioè del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15:123>

Di grande interesse risulta l'**articolo 12** relativo al **rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico**, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. Nello specifico, è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di **violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le **assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Le motivazioni addotte a giustificazione delle assenze dovranno essere oggettive e documentate (es. certificati medici). In caso di assenze superiori alla soglia, l'istituzione scolastica deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.

Il Dirigente scolastico delega, al **controllo sistematico**, da effettuarsi tramite consultazione del registro elettronico e/o registro cartaceo della mancata frequenza come sopra riportata, tutti i coordinatori dei rispettivi consigli di classe. Nel caso in cui il coordinatore non sia stato individuato la delega è estesa a tutti i docenti del Consiglio di Classe.

Si ricorda, inoltre, che è preciso compito di tutti i docenti effettuare il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti al Dirigente scolastico direttamente o per il tramite dell'Ufficio Alunni.

Per opportuna conoscenza, ai sensi del D.L. n. 123/2023, convertito in Legge n. 159/2023, recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ART. 12 DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE, al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, **i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.**

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, se non prova di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, sarà punito con la reclusione fino a due anni.

Si considerano, altresì, giustificate le assenze dalla scuola degli alunni avventisti e degli alunni ebrei nel giorno di sabato, su richiesta dei genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina POLICARO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*